

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

D.R. n° 106

Teramo 22 marzo 2017

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 18 marzo 1958 n. 311 "Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori" ed in particolare l'art. 7 ai sensi del quale i professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università o istituto cui appartengono. In casi del tutto eccezionali, i professori possono essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del Rettore o direttore, udito il Senato Accademico a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio";
- VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- VISTO** il parere del Consiglio di Stato – Sezione II parere 550 del 25 giugno 1980 in merito alla precisazione della nozione di località prossima e termine di residenza;
- VISTA** la Legge 09 maggio 1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica" con la quale si è provveduto a dare autonomia alle Università e in attuazione dell'art. 33 della Costituzione hanno avuto autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
- VISTO** il D.lgs 1 dicembre 2009 n. 179 "Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ad oggetto "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2017 che hanno espresso parere favorevole in merito all'adozione delle Linee guida in materia di autorizzazione alla residenza fuori sede ai sensi dell'art. 7 legge 18 marzo 1958 n. 311;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. 31/10/2012, n. 361;

DECRETA

l'approvazione delle linee guida in materia di autorizzazione alla residenza fuori sede ai sensi dell'art. 7 legge 18 marzo 1958 n. 311:

ARTICOLO 1

- A) 1. Per residenza in sede si intende la dimora stabile ed effettiva nei Comuni la cui distanza da ciascuna delle sedi dell'Università non sia superiore a 120 Km.

ARTICOLO 2

1. L'autorizzazione a risiedere fuori sede è rilasciata dal Preside su richiesta dell'interessato, previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà;

2. La richiesta di autorizzazione a risiedere fuori sede, adeguatamente motivata, deve essere presentata dall'interessato al Preside entro il 30 aprile precedente l'inizio dell'anno accademico cui si riferisce. In caso di nuova assunzione la richiesta deve essere presentata al momento della nomina; in caso di variazione di residenza in corso di anno la richiesta deve essere presentata tempestivamente, contestualmente alla comunicazione di variazione. Nella richiesta l'interessato deve in ogni caso indicare un domicilio per eventuali comunicazioni.
3. Sulla richiesta deve esprimere parere il Consiglio di Facoltà di afferenza, che dovrà attestare entro 60 giorni dalla richiesta, in caso di parere favorevole, che la residenza fuori sede sia conciliabile con l'assolvimento delle attività didattiche, di ricerca e gestionali. Decorso il termine di 60 giorni in assenza di motivate esigenze di dilazione del termine, il parere si intende acquisito come contrario.
4. In caso di parere favorevole, il Preside rilascia l'autorizzazione e successivamente provvede a trasferire i dati all'Ufficio del Personale docente; nel caso di parere negativo da parte del Consiglio di Facoltà, ovvero in caso di silenzio rifiuto al ricorrere della fattispecie di cui al punto 3, il Preside procede con il diniego.
5. Considerata la natura eccezionale che riveste l'autorizzazione a risiedere fuori sede la richiesta deve essere presentata annualmente e valutata di volta in volta al fine di verificare la compatibilità tra la residenza fuori sede e l'assolvimento delle attività istituzionali.

ARTICOLO 3

- B) 1.** Le presenti linee guida trovano applicazione a partire dall'a.a. 2017/2018.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale di Ateneo.

f.to **IL RETTORE**
Luciano D'Amico